

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Articolo 1 – DEFINIZIONI

Le definizioni riportate nel presente articolo devono ritenersi estese sia alle Condizioni Generali di contratto, sia al modulo di offerta ed al modulo privacy cui le stesse sono allegate.

Organizzazione o Cliente: il soggetto che stipula il contratto con Quality Test S.r.l.;

Offerta: la proposta formulata da Quality Test S.r.l. e comunicata in forma scritta al Cliente;

Contratto: è l'accordo scritto tra le parti, formato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), unitamente all'offerta di Ispezione debitamente sottoscritta da Quality Test S.r.l. e dal Cliente, compresa l'eventuale conferma d'ordine emessa da Quality Test S.r.l.;

Documento normativo: documento (o insieme di documenti) che fornisce regole, requisiti, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività rispetto alle quali Quality Test S.r.l. compie la sua azione.

Ispezione: con il termine si intende un'attività Ispettiva, l'esecuzione di Controlli Non Distruttivi, Trattamenti Termici o Metallografia.

Articolo 2 – REGOLAMENTO GENERALE PER ATTIVITA' DI ISPEZIONE

Il Regolamento generale per attività di ispezione (REG-ISP) integrerà eventuali fattispecie non regolate in Contratto, fermo restando che in caso di contrasti o discordanze tra il Contratto (in tutte le sue componenti, come individuate al precedente art. 1) ed il Regolamento prevarranno sempre le disposizioni contenute nel Contratto.

Articolo 3 - OGGETTO DELL'ISPEZIONE

Ai fini dell'emissione del Rapporto di ispezione è oggetto di ispezione solo il prodotto specificato nella documentazione contrattuale. Il Rapporto pertanto non si estende ad altri beni prodotti dal Cliente e non può essere utilizzato in accompagnamento agli stessi, o in modo da far ritenere che gli stessi siano coperti dal rapporto di ispezione.

L'ispezione sarà condotta da Quality Test S.r.l. sulla base del documento normativo di riferimento espressamente indicato dall'Organizzazione nella domanda di ispezione.

L'esecuzione dell'incarico verrà affidata a personale dipendente di Quality Test S.r.l., dotato di specifica competenza e preventivamente qualificato.

Articolo 4 – TERMINI E CONDIZIONI

Durata e termini dell'esecuzione dei servizi richiesti a Quality Test S.r.l. ed indicati nell'offerta di ispezione debbono intendersi come indicativi e non vincolanti per Quality Test S.r.l.

In ogni caso nulla sarà dovuto al Cliente nel caso di mancato o ritardato svolgimento della prestazione e/o rilascio dei documenti stabiliti in Contratto, qualora l'omissione o il ritardo siano derivati da cause imputabili al Cliente.

Articolo 5- ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente deve garantire agli ispettori di Quality Test S.r.l. l'accesso agli impianti, nonché fornire tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché l'ispezione richiesta possa essere eseguita. L'Organizzazione deve altresì mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta dalla normativa applicabile o necessaria a consentire l'accesso a tutte le aree in cui vengono svolte le attività rilevanti per l'oggetto del contratto.

Il Cliente è responsabile per le mancanze e/o inesattezze nelle indicazioni fornite a Quality Test S.r.l. e/o per la documentazione trasmessa.

L'Organizzazione è altresì responsabile per la mancata collaborazione propria e/o dei suoi ausiliari.

Il Cliente si impegna ad effettuare costantemente controlli interni e verifiche atte a monitorare e mantenere qualità e sicurezza dei propri processi, servizi e prodotti, tenendo indenne Quality Test S.r.l. da qualsiasi pretesa risarcitoria di terzi.

Articolo 6- ISPEZIONI E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Il Cliente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire a Quality Test S.r.l. un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare gli ispettori.

Il Cliente s'impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa degli ispettori Quality Test S.r.l., e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

Articolo 7 – REVOCA E RINVIO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Qualora il Cliente comunichi solo il giorno dell'ispezione l'intenzione di non effettuare la stessa per cause non dipendenti da Quality Test S.r.l. e l'ispezione venga pertanto definitivamente annullata, Quality Test S.r.l. avrà facoltà di fatturare a carico del Cliente una penale pari all'80% dell'importo contrattualmente pattuito, oltre alle spese di viaggio sostenute.

Se invece solo il giorno dell'ispezione il Cliente richiede il rinvio dell'attività, oltre all'importo pattuito per l'ispezione gli saranno fatturate integralmente le spese di viaggio sostenute per l'attività rinviata, nonché una maggiorazione del 50% di quanto pattuito per l'ispezione, a titolo di penale. A più rinvii corrisponderà un pari numero di maggiorazioni a titolo di penale.

Articolo 8 - ACCESSO VISITATORI

È vietata la presenza di visitatori, fatta eccezione per i soggetti ammessi ad assistere alle proprie attività. A questi ultimi non è consentito di recarsi in zone non riguardanti la propria attività, e comunque dovranno essere accompagnati da personale di Quality Test S.r.l.

L'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) a seguito dell'ottenimento da parte di Quality Test dell'accreditamento, può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate da Quality Test S.r.l., allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Quality Test S.r.l. siano conformi alle norme per esso applicabili. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra Quality Test S.r.l. ed il Cliente. Qualora il Cliente non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, Quality Test S.r.l. procederà all'interruzione dell'iter ispettivo.

Articolo 9 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui non sia possibile eseguire la prestazione, in tutto o in parte, per causa di forza maggiore, ovvero a motivo di un evento che sfugge al controllo della parte coinvolta ed impossibile da prevedere, impedire o anticipare (ad esempio, a titolo non esaustivo, un conflitto, un disastro naturale, un incendio, un'esplosione o una vertenza sindacale), la controparte non avrà diritto a richiedere un risarcimento per l'eventuale danno cagionato, ma dal corrispettivo pattuito verrà decurtato quanto concordato per la prestazione ineseguita o svolta solo parzialmente. La parte coinvolta deve immediatamente comunicare alla controparte, in forma scritta, le cause e la durata prevista di ciascuno dei suddetti eventi.

Articolo 10 - FATTURAZIONE

La fatturazione comprende i costi di ispezione, emissione del rapporto di ispezione, di tutte le attività connesse, nonché le spese di viaggio, trasferta e pernottamento riportate in offerta. Se a seguito dell'esecuzione di ispezioni, si richiede che venga tenuto in sospeso il rapporto di ispezione, per motivi inerenti il Cliente, l'ispezione verrà comunque fatturata integralmente e i pagamenti decorreranno secondo i termini del contratto.

Articolo 11 - PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture è dovuto entro i termini previsti in contratto o nella fattura stessa. Ad insindacabile giudizio di Quality Test S.r.l. potranno essere contrattualmente previsti pagamenti anticipati o acconti.

Qualora il Cliente si renda moroso o insolvente in corso di esecuzione del contratto, potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con comunicazione scritta, divenendo di conseguenza tenuto al versamento integrale ed in un'unica soluzione dell'intero importo dell'ispezione, come contrattualmente stabilito.

Qualora il pagamento delle fatture non venga effettuato alla scadenza convenuta, Quality Test S.r.l. applicherà gli interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE.

Articolo 12 - IMPARZIALITÀ

Quality Test S.r.l. non assume nessun obbligo verso il Cliente circa l'esito positivo dell'attività di ispezione, se non l'obbligo di fondare le proprie decisioni sulla base di sufficienti evidenze oggettive.

Articolo 13 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Quality Test S.r.l., Organismo di Ispezione tipo C, nello svolgere l'incarico, non assume mai il ruolo di progettista, direttore lavori, collaudatore, responsabile di commessa, responsabile di cantiere, impresa appaltatrice, impresa subappaltatrice e di conseguenza non si assume le correlate responsabilità. È altresì esclusa dall'oggetto del contratto la fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli elementi che saranno sottoposti ad ispezione.

Quality Test S.r.l. non partecipa alla stesura di progetti o di prescrizioni tecniche ed alla direzione o alla sorveglianza dei lavori. Pertanto avendo un ruolo non operativo durante lo svolgimento dei lavori, non è responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura dovessero crearsi durante l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, nè è responsabile nel caso di utilizzo non corretto delle opere stesse.

Articolo 14 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA E PRIVACY

Quality Test S.r.l. è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui documenti elaborati durante l'erogazione dei servizi di ispezione ed emessi/rilasciati ai propri Clienti. L'accesso e la consultazione dei documenti relativi all'attività di ispezione sono riservati al personale di Quality Test S.r.l. che ne ha titolo.

Il Cliente ha il diritto di utilizzare liberamente tali documenti, nel rispetto di quanto definito nel Regolamento generale per attività di ispezione (REG-ISP) nella revisione vigente.

Non sarà consentita da parte di Quality Test S.r.l. la divulgazione a terzi dei documenti redatti per conto del Cliente senza consenso scritto dall'altra parte, salvo diversamente specificato nel regolamento di ispezione.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, Quality Test S.r.l. ne dà avviso all'Organizzazione.

I dati verranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti (Reg. UE 679/2016 "GDPR").

Articolo 15 – RECESSO

Il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto per giustificati motivi.

L'Organizzazione che intende esercitare il recesso dal contratto, deve inviarne a Quality Test S.r.l. comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), indicando le motivazioni per le quali intende recedere dal Contratto. Il recesso avrà efficacia a far data dalla ricezione di tale comunicazione.

Qualora la comunicazione di recesso sia inviata con meno di 5 giorni di anticipo rispetto ad una ispezione programmata, l'Organizzazione rimarrà in ogni caso tenuta a pagare a Quality Test S.r.l. un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per la ispezione programmata ed a pagare a Quality Test S.r.l. eventuali spese/oneri di trasferta già sostenuti.

Inoltre se entro mesi 6 (sei) dalla stipulazione del contratto il Cliente non ha ancora provveduto all'invio degli oggetti/documenti necessari per l'ispezione, l'ordine si intende annullato e il Cliente rimarrà in ogni caso tenuto a pagare a Quality Test S.r.l. un importo pari al 20 % del corrispettivo previsto per l'ispezione programmata.

Articolo 16 – ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

16.1 Nel caso in cui il contratto preveda il versamento di somme in acconto ed il Cliente non provveda al pagamento nei termini contrattualmente stabiliti, Quality Test S.r.l. avrà facoltà di rifiutare l'adempimento dell'ispezione fino all'accredito degli acconti pattuiti, ovvero a propria discrezione potrà stabilire di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi del successivo art.17.

16.2 Qualora un Cliente sia moroso nei confronti di Quality Test S.r.l. relativamente ad un'ispezione già eseguita, Quality Test S.r.l. avrà il diritto di ritardare l'esecuzione di ulteriori ispezioni già concordate nei confronti del medesimo Cliente (anche facenti capo a contratti diversi e distinti), fintanto che lo stesso non sani la propria morosità pregressa, ovvero di risolvere anticipatamente i contratti in essere con il Cliente moroso ai sensi del successivo art.17.

Articolo 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Quality Test S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto di ispezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante raccomandata A/R o pec indirizzata al Cliente, in caso di violazione da parte di quest'ultimo di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6, ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al precedente art. 16.1 e 16.2.

Articolo 18- RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora il Cliente non adempia puntualmente ai propri obblighi di collaborazione, come elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nel precedente art.5, e ne discendano danni e/o costi a carico del Cliente stesso e/o di Quality Test S.r.l. e/o di terzi, il Cliente dovrà assumersi ogni connessa responsabilità, tenendo indenne e manlevando Quality Test S.r.l. da qualsiasi azione o pretesa. Il Cliente inoltre tutela ed esonera Quality Test S.r.l. da ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno, collegati a o derivanti da uso illecito dei Rapporti di Ispezione rilasciati in conformità al Regolamento generale per attività di ispezione (REG-ISP) nella revisione vigente ed in virtù del contratto stipulato.

Quality Test S.r.l. non risponde per difetti di prodotto, irregolare funzionamento di parti e/o impianti, attrezzature e quant'altro di proprietà del Cliente.

Nell'ambito dei propri servizi, Quality Test S.r.l. non si sostituisce ad alcuno dei soggetti professionali coinvolti quali a titolo esemplificativo progettisti, architetti, ingegneri, trasportatori ecc., i quali mantengono ogni obbligo e responsabilità di loro competenza.

Le attestazioni o rapporti rilasciati da Quality Test S.r.l. non esimono l'Organizzazione dal rispetto degli obblighi di legge su prodotti, processi e servizi forniti.

Qualora una delle due parti venga a conoscenza di eventi che potrebbero dar luogo ad una richiesta di risarcimento in virtù delle suddette garanzie, deve comunicarli immediatamente alla controparte.

Articolo 19- CONTENZIOSO

Qualsiasi controversia nascente da o collegata a reclami e ricorsi, come definiti nel Regolamento generale per attività di ispezione (REG-ISP) sarà oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, da esperire innanzi alla Camera di Conciliazione di Ravenna, istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, secondo il regolamento di detto Ente.

Qualora la conciliazione avesse esito negativo, sarà facoltà di ciascuna parte rivolgersi all'Autorità Giudiziaria individuata nel successivo art. 20.

Articolo 20- FORO ESCLUSIVO

Il contratto, come definito all'articolo 1 delle presenti condizioni generali, è soggetto alle leggi italiane e le parti scelgono di deferire ogni controversia che tra loro dovesse insorgere al foro esclusivo di Ravenna.

Articolo 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti condizioni generali di contratto potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamento. Eventuali modifiche andranno comunicate per iscritto al Cliente e saranno comunque inapplicabili a contratti già stipulati ed in corso di esecuzione (salva specifica approvazione per iscritto).

La nullità e/o invalidità e/o inapplicabilità di singole clausole contrattuali comporterà l'inapplicabilità delle medesime, ma non influirà sulla validità ed efficacia delle restanti disposizioni.

_____, lì _____

Il Cliente (firma e timbro)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e, per quanto occorresse, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c., dichiaro di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli: 4 (termini e condizioni), 5 (adempimenti a carico del Cliente), 7 (revoca e rinvio delle attività di ispezione), 8 (Accesso visitatori), 11 (pagamenti), 16 (eccezione di inadempimento), 17 (clausola risolutiva espressa), 19 (contenzioso), 20 (foro esclusivo), 21 (disposizioni finali).

_____, lì _____

Il Cliente (firma e timbro)
